



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 9/42 del 23.2.2012

Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gruppo di lavoro

Le presenti direttive sono state redatte dal seguente personale in forza al Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio:

Roberto Pisu (Direttore del Servizio);

Corinna Caddeo (Responsabile del Settore antinquinamento atmosferico e industrie a rischio);

Gilberto Orgiano;

Diego Ermellino.



1. INTRODUZIONE

Il presente documento si pone l'obiettivo di fornire alle autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera le opportune linee di indirizzo utili, al fine di procedere ad una più spedita e omogenea applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione, in ottemperanza alle funzioni di indirizzo, regolamentazione e coordinamento in materia di inquinamento atmosferico attribuitegli dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha provveduto ad emanare specifiche direttive in tema di emissioni in atmosfera, con la deliberazione di Giunta regionale n. 47/31 del 20 ottobre 2009, .

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha modificato e integrato il citato d.lgs. 152/2006, ha comportato la necessità di procedere all'aggiornamento delle succitate direttive regionali, apportando alle stesse modifiche riguardanti, in particolare, gli aspetti amministrativo-procedurali relativi all'istituto dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, le attività in deroga e la disciplina autorizzativa degli impianti termici civili, nonché alcuni aspetti meramente tecnici.

Si ricorda che, come già dettagliato nelle precedenti direttive relativamente alla ripartizione delle competenze, spetta alle Amministrazioni provinciali la funzione in merito al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, mentre al SUAP comunale, istituito con legge regionale 3/2008 e s.m.i., è attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi a impianti e attività economiche e produttive di beni e servizi e dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 272 del citato d.lgs. 152/2006 (impianti e attività in deroga).

Si evidenzia inoltre che permane in capo alla Regione, ed in particolare all'Assessorato dell'Industria , nelle more dell'emanazione del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS), la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore o uguale a 300 MW termici, fermo restando che per gli impianti aventi potenzialità superiore ai 300 MW termici la competenza rimane di pertinenza dello Stato.

S fa presente che la Giunta regionale ha emanato, con propria deliberazione n. 20/17 del 19 maggio 2010, un apposito documento riguardante l'applicazione delle tariffe per oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera a carico dei gestori degli stabilimenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E' stata altresì presa in considerazione l'opportunità del rilascio da parte delle Amministrazioni provinciali di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (aia), anche per stabilimenti attualmente non soggetti alla disciplina IPPC, di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per le finalità di cui sopra, è confermata l'attività del Comitato di coordinamento in tema di emissioni in atmosfera presso il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, istituito con la delibera di Giunta Regionale n. 47/31 del 20.10.2009, al fine di consentire omogenea applicazione delle procedure inerenti il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.

Per quanto non espressamente indicato nel documento, si rimanda alle specifiche normative di settore.



2. AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

2.1 Premessa

Le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività dei processi produttivi sono regolate dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88.

Il succitato decreto è stato successivamente modificato e integrato, in particolare, per quanto attiene la parte quinta in argomento, dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...».

Sono soggetti alla disciplina autorizzatoria della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i. gli stabilimenti e le attività con emissioni in atmosfera ad eccezione degli impianti disciplinati dal d.lgs. 11 maggio 2005 n. 133, in materia di incenerimento di rifiuti, degli impianti IPPC, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del d.lgs. 152/2006, parte seconda, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, nonché degli impianti di produzione di energia elettrica normati dal DPR 53/88 e dal d.lgs 387/2003 e s.m.i..

La predetta disciplina, illustrata nella parte quinta del d.lgs. 152/2006, prevede, per gli stabilimenti e le attività produttive con emissioni in atmosfera, il rilascio di singoli provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 269 del succitato decreto, nonché, per i casi previsti dall'art. 272 (impianti e attività in deroga), autorizzazioni in via generale o, eventualmente, semplici comunicazioni indirizzate all'Autorità competente.

Occorre infine ricordare che, la Regione ha provveduto a emanare, con deliberazione di Giunta regionale n. 20/17 del 19 maggio 2010, un apposito tariffario per oneri di istruttoria posti a carico dei gestori degli stabilimenti, al quale dovranno attenersi le Province ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera.

2.2 Procedura e contenuti dell'autorizzazione (art. 269 d.lgs 152/2006 e s.m.i.)

Gli stabilimenti che rilasciano emissioni in atmosfera, ricadenti nella procedura di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., devono presentare apposita istanza di autorizzazione alla Provincia competente, corredata della documentazione di seguito indicata.

Copia della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dei relativi allegati, deve essere trasmessa agli Enti interessati, in particolare al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, al Comune e all'Azienda USL competenti per territorio, nonché alla Regione (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta nel caso di:

- realizzazione e installazione di stabilimenti nuovi;
- trasferimento degli stabilimenti da un luogo ad un altro;
- modifica sostanziale degli stabilimenti esistenti;
- rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

La Provincia, in qualità di Autorità competente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della legge 9/2006, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi e per il trasferimento dello stabilimento, esaminata la domanda, convoca apposita conferenza di servizi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e procede secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'art. 269, comma 3, del d.lgs 152/2006 e s.m.i..

In sede di conferenza di servizi eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'Autorità competente entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Per il procedimento di cui sopra l'Autorità competente ha 120 giorni di tempo, dalla ricezione della domanda, per pronunciarsi in merito all'istanza. Nel caso di richiesta di integrazioni tale tempistica viene estesa fino a un massimo di 150 giorni. Resta inteso che i termini si intendono sospesi fino alla ricezione delle integrazioni richieste, fino un massimo di 30 giorni.

Decorsi i termini di cui sopra senza che l'Autorità competente abbia provveduto in merito, il gestore può, entro i 60 giorni successivi, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere in merito, notificando tale ultima richiesta anche all'Autorità competente.

Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri della Salute e dello Sviluppo Economico, sentito il Comune interessato, si pronuncia entro 90 giorni, ovvero entro 150 giorni nel caso si tratti di gestori di impianti autorizzati anche provvisoriamente o tacitamente dal d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 o di particolari categorie di impianti individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione. Decorsi inutilmente tali termini, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 2, comma 8, della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Si ritiene opportuno evidenziare che il d.lgs. 128/2010 ha introdotto l'istituto dell'*autonomo procedimento*, prevedendo che l'autorità competente possa ricorrere ad un procedimento semplificato nei casi di rinnovo e aggiornamento (ivi compresa la modifica sostanziale) dell'autorizzazione, in luogo della procedura che prevede la conferenza dei servizi. Il suddetto procedimento autonomo deve essere avviato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e prevede il coinvolgimento del Comune interessato, attraverso notifica formale, il quale può esprimere il proprio parere di competenza nei trenta giorni successivi. Il procedimento autonomo in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

argomento prosegue con le medesime modalità e tempistica previste per gli stabilimenti nuovi e per il trasferimento dello stabilimento da un luogo ad un altro, come sopra esplicitato.

Qualora il gestore intenda procedere alla modifica dello stabilimento dovrà comunicarlo preventivamente alla Provincia. In caso di modifica non sostanziale l'Autorità competente provvede, qualora lo ritenga necessario, ad aggiornare l'autorizzazione vigente. Se l'Autorità competente non si pronuncia entro i successivi 60 giorni il gestore può procedere all'esecuzione degli interventi richiesti, fatto salvo il potere della Provincia di provvedere successivamente.

In caso di modifica sostanziale il gestore presenta all'Autorità competente apposita istanza di autorizzazione secondo le modalità stabilite dell'art. 269, comma 8 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

A tal riguardo la Provincia aggiorna la vigente autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività oggetto della modifica, ovvero, in ordine ad opportune esigenze ambientali, procede al rinnovo di detta autorizzazione per l'intero stabilimento.

Alla domanda di autorizzazione, redatta in bollo e indirizzata alla Provincia, devono essere allegati:

- a) una dettagliata relazione tecnica che riporti:
- la descrizione dello stabilimento, degli impianti ivi presenti e delle relative potenzialità;
 - il ciclo produttivo e le specifiche fasi lavorative con emissioni in atmosfera;
 - le materie prime e i prodotti finiti;
 - le tecniche adottate per limitare le emissioni con riferimento all'impiego delle migliori tecniche disponibili (MTD);
 - la quantità e la qualità delle emissioni;
 - le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo;
 - la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti;
 - il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano per gli impianti soggetti a tale condizione;
 - il periodo previsto per la messa a regime dell'impianto a far data dalla messa in esercizio dello stesso;
- b) gli elaborati grafici (piante, planimetrie prospetti, particolari costruttivi), in scala adeguata, che descrivano compiutamente l'impianto e il sito in cui esso è ubicato.

La Provincia verifica, in sede di istruttoria, che tutte le emissioni provenienti dal processo produttivo siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili (MTD) e secondo le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prescrizioni individuate dall'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale verifica ricomprende anche le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e, in caso positivo, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

In caso di emissioni convogliate o di cui sia stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, dovrà avere un solo punto di emissione sottoposto ai previsti valori limite.

Tali valori, minimi e massimi, indicati nell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano agli impianti nuovi e agli impianti entrati in attività prima del 2006 con le modalità previste nel succitato allegato.

La Provincia, concluso l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente in materia, procede alla formalizzazione del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ovvero al diniego; il succitato provvedimento dovrà contenere, tra l'altro, quanto di seguito indicato:

- *le modalità di captazione e di convogliamento* - per le emissioni tecnicamente convogliabili;
- *i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore (autocontrolli)* - per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento;
- *la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;*
- *il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;*
- *l'indicazione specifica delle sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;*
- *apposite prescrizioni per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse.*

Dovranno inoltre essere indicati:

- *il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;*
- *la durata dell'autorizzazione (15 anni) e la modalità per il rinnovo (domanda da presentarsi almeno un anno prima della scadenza).*

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.

La Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tiene conto dei Piani e dei programmi di qualità dell'aria i quali possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto ad esclusione delle fasi di avviamento e di arresto, nonché nei casi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per i suddetti periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione.

Sono fatte salve dalla norma in argomento le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del d.p.r. 203/88, a condizione che i gestori degli impianti presentino alla Provincia, nel rispetto del sottoindicato calendario, apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006:

- per stabilimenti anteriori al 1988 il termine è fissato tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011;
- per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 il termine è fissato tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013;
- per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 il termine è fissato tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015.

La norma stabilisce altresì che la mancata presentazione della domanda nei termini ivi stabiliti comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

Al fine della semplificazione delle procedure amministrative, è opportuno che l'Autorità competente proceda, ogni qualvolta sia possibile, attraverso il coordinamento dei propri Uffici, al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (aia), con l'esame contestuale delle diverse matrici ambientali (aria, acqua e suolo) interessate dall'inquinamento.

La Provincia, concluso l'iter procedurale previsto dall'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., formalizzerà al richiedente il predetto provvedimento autorizzativo (integrato), ovvero l'eventuale diniego.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2.1 Schema di domanda

Si riporta di seguito lo schema di domanda che le Amministrazioni provinciali potranno adottare al fine della presentazione, da parte dei gestori di impianti e attività produttive, dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 269 e s.m.i.

Alla Provincia

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Al Comune di

All'ARPAS
Dipartimento di

Alla Azienda USL n.di

Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Il/la sottoscritto/anato/a a il.....
residente in.....CAP.....via..... n.

in qualità di gestore dell'impresa
con sede legale inCAP..... via n.
tel.....C.F./P.I.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per:

- installare un nuovo stabilimento
- modificare lo stabilimento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- trasferire lo stabilimento
- rinnovare e aggiornare l'autorizzazione
- regolarizzare l'attività esistente sprovvista di autorizzazione

a tal fine si allega la seguente documentazione contenente una relazione tecnica che descriva il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed in cui venga indicato il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti, nonché il progetto dello stabilimento in cui sono descritti dettagliatamente:

1. gli impianti e le attività;
 2. le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
 3. le modalità di esercizio e i parametri che caratterizzano l'esercizio;
 4. la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti,
 5. la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo;
 6. il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano (solo per gli impianti soggetti a tale condizione).
- Volturare l'autorizzazione

Si allega all'istanza relativa al rilascio della voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante l'avvenuta variazione.

Data / /

Il legale rappresentante

(timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.2.2 Bozza di autorizzazione

Si riporta, a titolo esemplificativo, la bozza di provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, predisposto ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativo ad un nuovo stabilimento.

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di un nuovo stabilimento di produzione di, ubicato nel Comune di.....località.....- art. 269, d.lgs. n. 152/2006 -
Società:

- VISTO il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 ed in particolare l'art. 269;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 che modifica e integra il succitato d.lgs. n. 152/2006;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante *Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*, ed in particolare l'art. 53 che ha attribuito alle Province la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, in particolare l'art. 1, commi 16 ÷ 32 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, in particolare l'art. 5, comma 21;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTO il documento *Direttive regionali in tema di emissioni in atmosfera* approvate dalla Regione con delibera di Giunta n. del.....;
- VISTA l'istanza datata, assunta agli atti di questa Provincia con prot. n.....del....., trasmessa dal Sig....., in qualità di gestore della Ditta con sede legale in, tendente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'installazione di un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nuovo impianto per la produzione di.....da ubicarsi nel
Comune di.....località.....;

ESAMINATA la documentazione allegata alla sopraccitata richiesta di autorizzazione dalla
quale si evince che l'impianto in argomento è finalizzato alla produzione di
....., con attività di stoccaggio e commercializzazione degli stessi;

TENUTO CONTO che la conferenza di servizi tenutasi in data, svoltasi in conformità
della L. 241/90 s.m.i., ha stabilito la necessità di richiedere alla
Società..... un'integrazione della documentazione presentata;

PRESO ATTO della qualità e quantità delle materie prime impiegate così come riportate nella
relazione tecnica agli atti;

TENUTO CONTO che il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi:

-;
-;
-;
-;

CONSIDERATO che la produzione dell'impianto, a regime, è stimata come segue:

1.;
2.;
3.;
4.;

ESAMINATA la documentazione integrativa nella successiva seduta della conferenza
tenutasi in data....., trasmessa con nota dele
assunta al prot.. al n. del

TENUTO CONTO che la sopra citata conferenza di servizi si è conclusa con esito favorevole al
rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto in
argomento;

RILEVATO che i punti di emissione indicati come E1, E2, E3, E4 etc. sono dotati di sistema
di abbattimento degli inquinanti, così come documentato nella relazione tecnica
agli atti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ESAMINATO il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, riportato nella relazione tecnica agli atti;

FATTE SALVE le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;

DETERMINA

ART. 1 Si autorizza, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto dell'allegato I alla parte V dello stesso decreto legislativo, la Società..... alle emissioni in atmosfera – punti E1, E2, E3, E4, etc. provenienti dal ciclo di lavorazione così come indicati negli elaborati presentati – derivanti stabilimento di produzione di....., ubicato nel Comune di....., località.....,

ART. 2 Il gestore ha l'obbligo di procedere al controllo analitico delle emissioni, provenienti dai precitati punti E1, E2, E3, E4 etc., determinando annualmente, contestualmente alle portate e alla temperatura, i parametri di seguito riportati (esempio):

Punti di emissione	Inquinanti	Val. limite di emissione
E1, E2, E3, E4 etc.	Polveri totali	50 mg/Nm ³
E6	Polveri totali NOx	d.lgs. n. 152/06 allegato I

I certificati relativi alle analisi di cui sopra, dovranno essere tempestivamente trasmessi, in originale o in copia autenticata, alla Provincia, al competente dipartimento dell'ARPAS e al Comune.

Al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici dell'ARPAS, il gestore è tenuto a comunicare alla stessa Agenzia, con un preavviso di almeno 15 giorni, le date in cui intende effettuare i campionamenti.

Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite le norme UNICHIM. La conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sarà valutata dagli Organi di controllo secondo i criteri individuati nell'allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 3 I controlli sugli impianti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, sono effettuati di norma dall'ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna).

Ispezioni in sede di impianto possono essere svolte dalla Provincia per la verifica del rispetto delle condizioni generali dell'autorizzazione.

ART. 4 Dovranno essere inoltre rispettate dal gestore le seguenti prescrizioni:

- a) i punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti e dovranno essere resi accessibili al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza;
- b) gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- c) qualora si verificasse un guasto tale da pregiudicare il rispetto dei limiti, l'Autorità competente dovrà essere informata dal gestore entro le otto ore successive. La stessa Autorità potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o potrà impartire ulteriori prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- d) al fine del contenimento delle emissioni diffuse, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte quinta, all'allegato V, parte I del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- e) dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
 - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - risultati dei controlli delle emissioni, con l'indicazione della data e dell'orario, nonché delle caratteristiche di marcia dell'impianto;
 - consumi orari del combustibile utilizzato.

Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal personale di vigilanza e controllo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ART. 5 la data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata da parte del gestore a questa Provincia e al competente Dipartimento dell'A.R.P.A.S, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Il periodo che intercorre tra la messa in esercizio dell'impianto e l'entrata a regime è stabilito in giorni..... Entro i successivi 10 (dieci) giorni di marcia a regime, è fatto obbligo al gestore di effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni di cui ai punti E1, E2, E3, E4 etc., i cui risultati dovranno essere tempestivamente trasmessi agli Enti di cui sopra entro 15 (quindici) giorni dalla predetta data di entrata a regime.
- ART. 6 Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- ART. 7 Per le emissioni convogliate sono fissate le seguenti condizioni:
- a. minimo tecnico pari a ...;
 - b. portate di progetto ...;
 - c. quota punti di emissione ...
- ART. 8 Ai sensi dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni a far data dal rilascio.

FIRMA DEL DIRIGENTE



2.3 Impianti e attività in deroga (art. 272, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

L'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce ed individua gli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività cosiddetti in deroga e li distingue in due elenchi (parte I e parte II di cui all'allegato IV alla parte quinta), per i quali sono previsti differenti adempimenti.

1. *L'elenco di cui alla parte I* si riferisce ad impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; per i suddetti impianti e attività si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi sulla qualità dell'aria.

Si ricorda che alle Province è riservata la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino preventivamente alla stessa Provincia la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo.

La Regione Sardegna, sentite le Province attraverso il Comitato di Coordinamento in tema di inquinamento atmosferico, ha ritenuto opportuno eliminare l'obbligatorietà della comunicazione di cui sopra.

In coda al presente paragrafo si riporta l'elenco delle attività di cui alla parte I.

2. *L'elenco di cui alla parte II* si riferisce invece ad impianti e attività soggetti ad autorizzazione preventiva alle emissioni in atmosfera, per i quali la Provincia competente adotta apposita autorizzazione di carattere generale.

2.3.1 Autorizzazione di carattere generale (comma 2)

L'autorizzazione in via generale è un provvedimento, emanato dalla Provincia, che contiene tutte le prescrizioni e le indicazioni che il gestore dello stabilimento è tenuto a osservare.

L'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede l'obbligatorietà dell'adozione dell'autorizzazione di carattere generale da parte dell'Autorità competente per le attività indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta (stabilimenti a ridotto inquinamento atmosferico), che si riportano nella *tabella delle attività e dei valori limite di emissione*, di seguito allegata.

La stessa norma consente inoltre alla Provincia, in qualità di autorità competente, l'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale anche per specifiche categorie di stabilimenti,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

individuare in relazione al tipo e alle modalità di produzione e non ricomprese nell'elenco di cui sopra, altrimenti soggette alla procedura autorizzativa di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'impiego delle autorizzazioni a carattere generale appare sempre opportuno ogni qual volta sia reso possibile, in quanto costituisce un'efficace azione di semplificazione amministrativa.

A tal fine la Regione si adopera, attraverso il Comitato di Coordinamento regionale, avanzando nuove proposte, promuovendo le iniziative delle singole Province e uniformando, per quanto possibile, le stesse procedure autorizzative nell'intero territorio regionale.

Si ricorda inoltre che la Regione Sardegna aveva già provveduto ad adottare apposite autorizzazioni in via generale relativamente a:

1. produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti;
2. termodistruzione di residui di macellazione;
3. pulitintolavanderie.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le Province, nel recepire i contenuti dei citati provvedimenti regionali, stanno predisponendo proprie autorizzazioni di carattere generale per le attività suindicate.

Si fa presente che, in alternativa all'istituto dell'autorizzazione a carattere generale, al gestore dello stabilimento è comunque riservata la possibilità di intraprendere la specifica procedura autorizzativa prevista dall'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'ottenimento di un formale provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativo al proprio stabilimento.

La *domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale*, inoltrata ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., deve essere indirizzata al SUAP del Comune competente per territorio, corredata dalla *scheda tecnica* debitamente compilata in ogni sua parte, dal *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera* e dalla eventuale documentazione ulteriore ivi stabilita.

Come previsto dall'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o attività, la documentazione di cui sopra dovrà pervenire alla Provincia ai fini dell'esame della stessa e, nel caso di esito favorevole dell'istruttoria, trasmette per il tramite del SUAP, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, apposito documento attestante la conformità all'autorizzazione generale. La stessa Provincia può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'articolo 271, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del competente Dipartimento dell'ARPAS.

Il gestore, nel caso di accoglimento favorevole della richiesta di adesione, dovrà rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione in via generale, nonché i valori limite di emissione riportati nella tabella allegata al provvedimento di cui sopra e denominata *Tabella degli impianti e delle attività e dei rispettivi valori limite di emissione*.

Va evidenziato che la Regione, sentite le Province in sede di Comitato di coordinamento, ha previsto una ulteriore suddivisione delle attività in 2 classi, denominate classe I e classe II, in relazione alla quantità di materie prime ed ausiliarie impiegate, prevedendo l'obbligatorietà degli autocontrolli per le sole attività di cui alla classe II.

La Regione, al fine di un'omogenea applicazione da parte delle Province della procedura autorizzativa per le attività sopraindicate, propone l'adozione di una bozza di autorizzazione di carattere generale che si riporta nel seguito.

Si riportano inoltre lo schema di *domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale*, la relativa *scheda tecnica* e il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera*, da compilarsi a cura del richiedente e da trasmettere al SUAP competente, nonché *la tabella delle attività e dei valori limite di emissione*, utili al fine della presentazione dell'istanza di adesione all'autorizzazione in via generale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.3.1.1 Bozza di autorizzazione

- VISTO Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il succitato d.lgs. n. 152/2006;
- ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante “*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*” sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- TENUTO CONTO che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopraccitata l.r. 3/2008;
- VISTE le *Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
- CONSIDERATO che il d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito l'obbligo, da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti di cui all'art. 272, comma 2, elencati nell'allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto;
- CONSIDERATO altresì che, con l'entrata in vigore del sopraccitato d.lgs. 128/10, l'art. 272, comma 3 stabilisce che per le autorizzazioni generali, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, l'Autorità competente debba procedere ad effettuare il primo rinnovo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del citato decreto e i soggetti autorizzati presentino domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei 6 (mesi) che seguono il rinnovo o nei diversi termini stabiliti dalla Provincia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- TENUTO CONTO** che, nella seduta del 22.03.2011, il Comitato di coordinamento ha concordato di estendere a 12 (dodici) mesi i termini di cui sopra relativi alla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;
- PRESO ATTO** altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni;
- TENUTO CONTO** che l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;
- CONSIDERATO** che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i gestori degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti, e agli altri Enti eventualmente coinvolti;
- TENUTO CONTO** che, come stabilito dall'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la suddetta documentazione dovrà pervenire alla Provincia competente per territorio almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dello stabilimento (impianto o attività);
- ATTESO** che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti per la conclusione del procedimento il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- ATTESO** altresì il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del competente Dipartimento dell'ARPAS;
- ATTESO** che la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- TENUTO CONTO** che ai sensi del sopracitato decreto legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportate in allegato al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito stabilite nel presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che il presente atto consente l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;
- CONSIDERATO** necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità da parte della Provincia competente;

DETERMINA

- Art. 1** Di autorizzare in via generale i gestori degli stabilimenti di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..che aderiscono al presente provvedimento.
- Art. 2** Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendano attivare le seguenti procedure:
- installazione di un nuovo stabilimento;
 - rinnovo dell'autorizzazione;
 - modifica di uno stabilimento esistente;
 - aggiornamento dell'autorizzazione;
 - trasferimento di uno stabilimento;
 - regolarizzazione dell'attività esistente (sprovvista di autorizzazione);
 - voltura dell'autorizzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Art. 3 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale la *tabella delle attività e dei valori limite di emissione*, lo schema di *domanda di adesione*, la *scheda tecnica*, il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera*.
- Art. 4 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3.
- Art. 5 Come stabilito dall'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dello stabilimento (impianto o attività), la documentazione di cui all'art. 3 deve essere presentata all'Autorità competente per territorio.
- Art. 5 La Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti per la conclusione del procedimento, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- Art. 6 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio.
- Art. 7 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 sono da intendersi autorizzati, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione all'autorizzazione in via generale, anche qualora la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali e s.m.i..
- Art. 8 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Art. 9 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.
- Art. 10 I gestori degli stabilimenti già autorizzati in via generale in data anteriore al 29.04.2006 (entrata in vigore del d.lgs. 152/2006) dovranno aderire a questo provvedimento entro 12 (dodici) mesi dall'emanazione della presente autorizzazione. Resta ferma la validità (10 anni) delle autorizzazioni per i gestori qualora l'adesione risulti successiva al 29.04.2006.
- Art. 11 Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, dovranno in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
- a) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
 - b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore;
 - c) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
 - d) in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;
- g) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
- h) e' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- i) i gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della tabella allegata al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza della Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pervenire ai succitati organi di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione;

- j) per l'effettuazione dei suddetti autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);
- k) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06 s.m.i..

- Art. 12 I gestori sono tenuti a custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.
- Art. 13 La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.
- Art. 14 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- Art. 15 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.3.1.2 Schema di domanda

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 272, c. 2 e s.m.i. (impianti e attività in deroga)

Al SUAP del Comune

di.....

Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi della Det. provinciale n..... del (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 272 comma 2).

Il sottoscrittonato a il
residente inCAP..... via n.
in qualità di gestore dello stabilimento.....
ubicato a..... via.....n.....
con sede legale inCAP..... via n.
C.F./P.I.....

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla Det. provinciale n..... del per l'attività di esercitata nello stabilimento
specificata al punto della parte II, allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
ubicata nel Comune di località

Si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni ivi contenute nonché i valori limite riportati nella *tabella* allegata al succitato provvedimento.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di voler attivare la seguente procedura:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- installazione di un nuovo stabilimento
- modifica di uno stabilimento
- trasferimento di uno stabilimento
- regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione)

A tal proposito allega la seguente documentazione:

1. *la scheda tecnica dell'impianto, debitamente timbrata e firmata da un tecnico abilitato, compilata secondo lo schema di seguito riportato;*
2. *la planimetria dell'impianto in scala adeguata, con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 ...)* e le relative quote assolute di sbocco;
3. *i prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;*
4. *le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc..*

Nel caso di trasferimento dello stabilimento si allega inoltre la dichiarazione attestante l'ubicazione della nuova sede dell'attività.

Nei casi di regolarizzazione dell'attività esistente sprovvista di autorizzazione si allega altresì una dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data in cui l'attività ha avuto inizio;

- Voltura dell'autorizzazione

A tal fine allega copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante la volturazione dell'attività.

Data / /

Il legale rappresentante

(timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.3.1.3 Scheda tecnica

SCHEDA TECNICA

DITTA/SOCIETÀ.....

COMUNE.....LOC.

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- le materie prime impiegate;
- i prodotti finiti.

Per quanto riguarda le materie prime e i prodotti finiti dovranno essere indicati i rispettivi quantitativi giornalieri.

Emissioni in atmosfera

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative, i punti di emissione presenti nell'impianto con la dicitura E1, E2 etc.

Impianti di abbattimento

Dovranno essere riportate le caratteristiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni.

Centrali termiche

Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il combustibile impiegato, nonché il consumo orario.

Il tecnico
(timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione	Sezione camino (m ²)	Altezza camino (m)	Temperatura (°C)	Portata (Nmc/h)	Durata emissione ore/giorno	Frequenza emissione su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Flusso di massa (Kg/h)	Concentrazione mg/Nm ³	Valori limite (mg/Nm ³)
E1											
E2											
E3											
E4											

(*) tra le varie tipologie si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti impianti di abbattimento con le specifiche sigle:

- Abbattitore ad umido Venturi (AUV);
- Adsorbitore (AD);
- Filtro a tessuto / filtro a maniche, ecc. (FT);

Il tecnico
(timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.3.1.4 Tabella degli impianti e delle attività e dei rispettivi valori limite di emissione

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

	Allegato IV alla parte quinta Parte II	Classe I	Classe II	Fase	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³
a)	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg.	fino a 5 kg/g	> 5 e fino a 20 kg/g	Verniciatura Carteggiatura	Polveri C.O.V. Polveri	3 50 10
b)	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	fino a 10 kg/g	> 10 e fino a 30 kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
c)	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg.	fino a 50 kg/g	> 50 e fino a 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
d)	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	Fino a 100 kg/g	> 100 e fino a 500 kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e)	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.	fino a 500 kg/g	> 500 e fino a 2000 kg/g	Lavorazione legno	Polveri	10
				carteggiatura	Polveri	10
f)	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 e fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
					C.O.V.	50
				Essiccazione	C.O.V.	50
				Carteggiatura	Polveri	10
g)	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 e fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
					C.O.V.	50
				Essiccazione	C.O.V.	50
h)	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g.	> 300 e fino a 1500 kg/g	_____	_____	_____	_____
i)	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 e fino a 450 kg/g	Tostatura	Polveri	10
					C.O.V.	50
l)	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h	fino a 100 kg/g	> 100 e fino a 500 kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri	10
					C.O.V.	50
m)	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 e fino a 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
n)	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	fino a 10 addetti	> 10 e fino a 25 addetti	Fusione	Polveri	10
					C.O.V.	50



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

o)	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 e fino a 10 kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri Fosfati (come PO4) Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico Ac. fluoridrico Cianuri Cromo VI Nichel	10 2 5 3 2 1 1
p)	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 e fino a 100 kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri C.O.V.	10 50
q)	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	fino a 50 kg/g	> 50 e fino a 200 kg/g	Lavorazione saponi e detergenti sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10
r)	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 e fino a 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50
s)	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 e fino a 50 kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
t)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	_____	> 350 e fino a 1000 kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

u)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	_____	> 350 e fino a 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
v)	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	_____	> 500 e fino a 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
z)	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	_____	> 350 e fino a 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
aa)	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 e fino a 1500 kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
bb)	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 e fino a 100 kg/g	Pressofusione	Polveri	10
					Composti del cloro (come HCl)	10
					Fluoro e suoi composti (come HF)	5
cc)	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	_____	> 350 e fino a 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50
dd)	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 e fino a 50 kg/g	Verniciatura	Polveri	3
				Essiccazione	C.O.V.	50
					C.O.V.	50



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ee)	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 Kg.	fino a 25 kg/g	> 25 e fino a 100 kg/g	Fusione Formatura anime	Polveri Piombo Ammine totali Fenoli Polveri Ammine totali Fenoli	10 5 5 5 10 5 5
ff)	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 Kg.	fino a 1000 kg/g	> 1000 e fino a 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5
gg)	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 Kg.	fino a 1000 kg/g	> 1000 e fino a 4000 kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri Idrogeno solforato	10 5
hh)	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 e fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
ii)	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg.	> 350 fino a 1000 kg/g	_____	_____	_____	_____
ll)	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.	_____	_____	_____	_____	_____
mm)	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.	_____	_____	_____	_____	_____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

oo)	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/ anno	-----	-----	-----	-----	-----
nn)	Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.(*)	-----	-----	-----	-----	-----

(*)

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.3.2 Elenco degli impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (comma 1)

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/ anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole;
- c) decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura;
- d) le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici;
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.;
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi;
- h) Serre;
- i) Stirerie;
- j) Laboratori fotografici;
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura;
- l) Autolavaggi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti;
- n) Macchine per eliografia;
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte;
- p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi;
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie;
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura;
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro;
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.;
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.;
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.;
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.;
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.;
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.;
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali

Categoria animale e tipologia di allevamento	N°capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati;
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;
- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto;
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento;



2.4 Emissioni di COV

Le emissioni di Composti Organici Volatili (COV), provenienti da impianti e attività produttive, sono disciplinate dall'art. 275 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e in particolare dall'Allegato III alla parte quinta del medesimo decreto.

Il gestore che intende effettuare un'attività disciplinata dall'art. 275, presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 269 e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3, relativamente agli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Il succitato decreto stabilisce i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, nonché le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi.

Il predetto Piano, già previsto dal D.M. 44/2004 e successivamente confermato dal d.lgs 152/2006 e s.m.i., ha consentito agli impianti esistenti, così come definiti dall'art. 275, di adeguare le proprie emissioni ai limiti imposti dalla tabella 1 - parte III dell'Allegato III alla parte quinta entro la data 31.10.2007.

Si riporta di seguito l'elenco delle attività che utilizzano solventi contenenti COV, nonché i relativi valori di soglia, superati i quali si applicano i valori limite (per le emissioni convogliate e diffuse) e le disposizioni previste nel citato art. 275.

Attività e soglie di consumo di solvente

1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate / anno.

Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attività di stampa.

2. Attività di rivestimento

Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

- a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29.03.1974, e precisamente:
- autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria MI e della categoria N 1, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli MI;
 - cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie N2 e N3;
 - furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli delle categorie N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri;
 - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nel decreto del Ministro dei trasporti 29.03.1974;
- c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
- d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate / anno;
- e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
- f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.

Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in una attività di rivestimento si considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, come parte dell'attività di rivestimento. Le attività di stampa a sé stanti rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui superino le soglie ivi indicate.

3. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno.

Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

4. Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

6. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.

La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso luogo, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzione di viscosità e di tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.

Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso luogo, la fabbricazione di prodotti intermedi.

8. Stampa

Qualsiasi attività di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie, incluse le tecniche correlate di verniciatura, di rivestimento e di laminazione, limitatamente ai seguenti processi, purché il consumo di solvente sia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

superiore alle soglie indicate:

- a) flessografia intesa come un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate / anno.
- b) Offset intesa come un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non è immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato.
- c) Laminazione associata all'attività di stampa intesa come un'attività in cui si opera l'adesione di due o più materiali flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.
- d) Rotocalcografia per pubblicazioni intesa come rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene. Soglia di consumo di solvente: >25 tonnellate/anno.
- e) Rotocalcografia intesa come un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate / anno.
- f) Offset dal rotolo intesa come un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non è immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina.
- g) Laccatura intesa come un'attività di applicazione di una vernice o di un rivestimento adesivo ad un materiale flessibile in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.

9. Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate / anno.

Qualsiasi attività di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

10. Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi.

Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' incussa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura.

11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.

Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali.

12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate / anno.

Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

- a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;
- b) il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
- c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria 0).

13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.

Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature simili.

14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno .

Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.

Qualsiasi attività in cui si opera l'adesione di legno con legno, di plastica con plastica o di legno con plastica, per produrre laminati.

Per le singole attività indicate nel sopra riportato elenco dovranno essere rispettati i corrispondenti valori limite di emissione, stabiliti nella tabella 1, parte III dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il gestore che intende effettuare nei propri stabilimenti una o più attività di cui al richiamato elenco dovrà presentare alla Provincia competente domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., allegando la prevista documentazione comprensiva degli elementi conoscitivi relativi all'impiego dei solventi contenenti COV, conforme all'art. 275 del succitato d.lgs. e nel rispetto delle disposizioni generali e delle prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs 152/2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.5 Impianti termici civili

Per impianto termico civile si intende un impianto termico la cui produzione di calore è destinata esclusivamente, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Come precisato all'art. 282 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura autorizzativa varia a seconda della potenzialità dell'impianto ovvero, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW sono assimilati agli impianti di cui al *Titolo I* del decreto in argomento, mentre quelli al di sotto dei 3 MW sono disciplinati dal Titolo II del medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

2.5.1 Impianti aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW

Per gli impianti termici aventi una potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, il d.lgs. 128/2010 ha previsto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'autorizzazione in via generale, inserendo tale tipologia d'impianto nell'elenco degli "impianti ed attività in deroga" di cui all'art. 272 comma 2, parte II dell'allegato IV alla parte Quinta, lettera II. Per quanto concerne le modalità di conduzione e gestione, il combustibile di alimentazione, i limiti di emissione in atmosfera e quanto non meglio specificato in questa sede, ci si dovrà attenere alle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni di carattere generale specifiche per gli impianti termici civili emanate dalle singole Province.

Gli impianti termici aventi una potenza termica uguale o superiore a 10 MW, sono sottoposti alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Resta inteso che gli impianti aventi potenza termica superiore ai 50 MW sono sottoposti alla procedura di autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

2.5.2 Impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Gli impianti termici civili di cui all'art. 282 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non sono soggetti ad autorizzazione.

Va peraltro rilevato che per gli impianti con potenza termica nominale superiore ai 0,035 MW (valore di soglia), l'art. 284 dello stesso decreto prevede alcuni adempimenti nell'ambito della dichiarazione di conformità a carico dell'installatore, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare l'installatore verifica e dichiara la conformità dell'impianto termico civile alle caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

L'installatore è tenuto inoltre a verificare le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria (art. 285 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre, sempre per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e provvede a dichiarare che le emissioni in atmosfera rispettano i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e che rispettano anche i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria (art. 286 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Nella dichiarazione di conformità l'installatore è tenuto altresì ad indicare, al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate al fine di assicurare il rispetto dei valori limite. Tale elenco dovrà essere inserito nel libretto di centrale, così come previsto dal dpr n. 412/1993.

Le emissioni degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW dovranno essere controllate almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e dovranno rispettare i valori limiti previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del decreto.

I controlli annuali non sono richiesti nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'allegato IX alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni relativi all'installazione e all'esercizio di impianti termici civili, si rimanda ai contenuti dell'art. 288 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento si rimanda ai contenuti degli artt. 285, 286 e 287 che riguardano rispettivamente le caratteristiche tecniche, i valori limite di emissione e l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili.

Occorre precisare che il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di apposito patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.

Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente espresso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Nelle more dell'emanazione della norma regionale di cui sopra, i corsi e gli esami sono disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.



2.6 Combustibili

2.6.1 Campo di applicazione e prescrizioni

Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, il d.lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo III parte quinta, disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai precedenti titoli I e II, ivi compresi gli impianti termici civili aventi potenza termica inferiore o uguale al valore di soglia di 0,035 MW, non soggetti a regime autorizzatorio né alla denuncia di installazione o di modifica.

I combustibili consentiti sono individuati nell'Allegato X alla parte quinta del decreto in argomento e suddivisi in appositi elenchi a seconda che il loro impiego venga effettuato in impianti ricadenti nel titolo I o nel titolo II.

Il citato Allegato X fornisce, tra l'altro, le caratteristiche merceologiche dei combustibili liquidi.

Nello stesso allegato X sono inoltre elencati i combustibili solidi, alcune specifiche emulsioni e le biomasse combustibili e le relative caratteristiche merceologiche.

Il titolo III stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione.

Per gli impianti di cui ai titoli I e II possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili individuati nel sopra citato Allegato X, alle condizioni ivi previste.

La norma prevede inoltre che i materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del medesimo decreto.

Per quanto riguarda l'ottimizzazione del rendimento di combustione degli impianti di cui ai titoli I e II, la stessa norma stabilisce alcune prescrizioni sia per gli impianti con potenzialità termica nominale pari o superiore a 6 MW sia per quelli potenzialità termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW.

In particolare per quanto concerne gli impianti con potenzialità termica nominale pari o superiore a 6 MW, si evidenzia che devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre provvisti, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia secondo quanto stabilito nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW.

Per quanto concerne i predetti impianti disciplinati dal titolo II, aventi potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.

Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Si fa presente infine che il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, fatte salve le disposizioni previste al titolo III, sono abrogate le sotto elencate norme:

- a) art. 2, comma 2, della legge n. 349/1986;
- b) d.p.c.m. n. 395/2001;
- c) d.p.c.m. 08.03.2002;
- d) art. 2 del d.l. n. 22/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82/2002.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Il compostaggio è un insieme di processi naturali di decomposizione dei materiali organici.

Negli impianti di produzione di compost il processo bioossidativo esotermico, a carico di matrici organiche in fase solida, avviene in condizioni controllate.

Esso evolve attraverso le fasi di bioossidazione e maturazione con sviluppo di acqua, anidride carbonica, calore e produzione di compost che può essere impiegato a fini agronomici.

Negli impianti di compostaggio le emissioni inquinanti generate dalle varie fasi del processo, principalmente polveri, sostanze odorogene, ammoniaca (NH_3) e acido solfidrico (H_2S), sono convogliate ad un sistema di abbattimento (biofiltro), di tipo biologico costituito generalmente da una fase solida (biomasse vegetali).

Il biofiltro esplica la sua funzione di abbattimento degli inquinanti con un grado di umidità ottimale attraverso l'azione di microrganismi in grado di metabolizzare sostanze organiche e inorganiche volatili.

La Provincia, in qualità di autorità competente, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di compostaggio, dovrà prevedere il rispetto, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, di quanto indicato nella tabella sottoriportata:

Parametri inquinanti	Unità di misura	Valori limite
Concentrazione di odore	Unità odorimetriche/m ³	300
Polveri totali	mg/Nm ³	10
Acido solfidrico (H_2S)	mg/Nm ³	5
Ammoniaca (NH_3)	mg/Nm ³	5



4. IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Nella presente sezione della direttiva verranno disciplinati gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti provenienti dagli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, nei quali si impiegano combustibili fossili (fonti convenzionali) e combustibili provenienti da fonti rinnovabili (biomasse, gas di discarica, energia eolica, solare, geotermica, etc.).

Si premette che con il d.lgs. 112/1998, art. 31, comma 2, è stata attribuita alle Province, tra l'altro, la funzione relativa all'“*autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia*”, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali.

La Regione Sardegna ha recepito quanto sopra indicato con la legge regionale n. 9/2006, individuando le Amministrazioni provinciali quali Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di *impianti di combustione per la produzione di energia elettrica con potenza di targa inferiore o uguale a 300 MW termici*.

Si ricorda che la procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli *impianti di produzione di energia elettrica, con potenza di targa superiore a 300 MW termici*, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è di pertinenza dello Stato.

Va peraltro segnalato che, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 3/2009, art. 6, comma 3, la competenza al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti con potenza di targa inferiore o uguale a 300 MW termici, nelle more dell'emanazione del Piano energetico ambientale regionale, è stata attribuita alla Regione, in particolare all'Assessorato dell'Industria.

Per quanto riguarda gli impianti che producono energia elettrica proveniente da *impianti alimentati con fonti rinnovabili*, la procedura che regola l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Si sottolinea che, la presente direttiva è indirizzata ai soli impianti con potenza di targa inferiore o uguale a 50 MW termici, in quanto per potenze superiori la materia è disciplinata dal citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda, che regola il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (impianti IPPC).

Le principali normative di settore che governano la produzione di energia elettrica sono sostanzialmente riconducibili ai sottoindicati decreti:

- d.p.r. 11 febbraio 1998, n. 53 e s.m.i., *Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*
- d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d.m. ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., nel caso in cui la produzione di energia elettrica provenga da impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, che utilizzano combustibili provenienti dagli stessi rifiuti con le modalità indicate nel citato decreto.

Al fine di una compiuta valutazione delle tematiche inerenti alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, è necessario che all'istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in argomento, da presentare all'autorità competente, venga allegata la stessa tipologia di documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica in argomento dovranno essere alimentati con i combustibili previsti dall'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dovranno rispettare i valori limite dei parametri inquinanti stabiliti negli allegati I e II alla parte quinta dello stesso d.lgs. 152/2006.

In materia di emissioni in atmosfera i limiti e le prescrizioni da applicarsi in sede di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, con potenza di targa inferiore a 50 MW termici, sia nel caso di impiego di combustibili provenienti da fonti convenzionali, sia nel caso provengano da fonti rinnovabili, si fa riferimento ai limiti al d. lgs. 152/06 parte quinta, allegato I al quale si rimanda.

Nel caso di impianti con potenza di targa uguale o superiore a 50 MW termici, si fa riferimento ai limiti e prescrizioni di cui al d. lgs. 152/06 parte quinta, allegato II al quale si rimanda.

Si fa presente che, per quanto attiene alle biomasse solide, i limiti e le prescrizioni sono individuati nel già citato allegato X alla parte quinta, mentre, per quanto riguarda i combustibili derivanti da biomasse allo stato liquido, ad accezione del liquor nero di cui al punto g), sezione 4, parte II, allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il medesimo decreto non riporta indicazioni sui parametri da monitorare e sui relativi valori limite da rispettare e pertanto si propone, in via indicativa, la sottoindicata tabella contenente parametri e valori limite già adottati in altre Regioni:

Parametri inquinanti	Valori limiti di emissione (0 °C e 0,101 MPa media oraria)
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	200 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NOx)	200 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10 mg/Nm ³



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Va peraltro ricordato che la norma ha previsto che per particolari tipologie di impianto, le cui emissioni sono da considerarsi scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non sussiste l'obbligo della autorizzazione espressa alle emissioni in atmosfera, fermo restando il rispetto dai valori limite di emissioni indicati dalla norma. Tali impianti, riportati nell'elenco di cui alla Parte I dall'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, sulla base di quanto stabilito in sede di Comitato di Coordinamento del 22.03.2011.



5. APPLICAZIONE DELL'AIA PER IMPIANTI NON IPPC

L'istituto dell'autorizzazione integrata ambientale è stata introdotto dalla direttiva comunitaria 96/61/CE del 24 settembre 1996 nell'ottica di una maggiore tutela dell'ambiente dall'impatto causato dalle attività produttive.

La norma comunitaria enuncia dal principio secondo il quale e che è invece preferibile

Con l'autorizzazione integrata ambientale l'Autorità competente è vincolata ad effettuare un approfondito ed unitario esame delle diverse matrici ambientali interessate dall'inquinamento, nonché un'attenta disamina di tutte le parti costituenti l'impianto produttivo con la finalità di verificarne la loro compatibilità con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili.

Il rilascio delle predette autorizzazioni è attualmente vincolante per gli impianti/attività soggetti alla cosiddetta normativa IPPC, esplicitamente indicati nella norma di riferimento di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

L'adozione della procedura autorizzativa integrata di cui sopra si rende auspicabile ogni qualvolta sia possibile in quanto approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali mentre un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento, valutando nel contempo le matrici aria, acqua e terreno, consente di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Favorisce inoltre una notevole semplificazione amministrativa a vantaggio sia dell'Ente pubblico, sia dell'utenza.

Considerato che con la legge 9/2006 la Regione, in forza del d.lgs. 112/1998, ha di fatto già demandato le competenze in tema di autorizzazioni ambientali alle Province, appare senz'altro opportuno che le stesse Amministrazioni provinciali si attivino al fine di procedere quanto prima all'impiego dell'istituto dell'autorizzazione integrata ambientale (aia) attraverso un unico procedimento istruttorio.

Il Comitato di Coordinamento regionale in tema di inquinamento atmosferico appare senz'altro la sede più idonea per promuovere e uniformare tale procedura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. COMITATO DI COORDINAMENTO

Al fine di assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Amministrazioni provinciali in tema di emissioni in atmosfera, è operativo presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente un Comitato di Coordinamento istituito con delibera di Giunta Regionale n. 47/31 del 20/10/2009.

Fanno parte del Comitato:

- il Direttore del servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con funzioni di presidente, o suo delegato;
- i rappresentanti del servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- i rappresentanti delle Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia/Tempio, Carbonia/Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra;
- i rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS).

Il Comitato, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di un Ufficio di segreteria, costituito con provvedimento del Direttore del servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

La segreteria svolge una funzione di coordinamento tra gli Enti partecipanti e predispone gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle sedute del Comitato.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario, per condividere le problematiche inerenti l'inquinamento atmosferico e studiare soluzioni comuni, nonché per l'esame congiunto di documenti, atti e proposte di modifica di norme in materia.